

INFORMATIVA N. 8 / 2013

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: **DEDUCIBILITÀ COSTO AUTOVETTURE**
AZIENDALI - NOVITÀ

Riferimenti Legislativi: Art. 164, D.P.R. n. 917/86; art. 1, comma 501, Legge n. 288 del 24 dicembre 2012; art. 4, comma 72, Legge n. 92 del 28 giugno 2012.

La legge di stabilità porta la deducibilità per i costi di acquisto e di impiego/gestione delle **auto aziendali** al **20%** e delle auto concesse in **uso promiscuo (fringe benefit)** ai **dipendenti** al **70%**.

Rimane fissata all'**80%** la deducibilità delle auto utilizzate dagli **agenti di commercio**.

Si ricorda che l'art. 164 del TUIR non trova applicazione per i seguenti mezzi di trasporto:

- **non a motore** (es.: bicicletta)
- **autocarri** (esclusi i "finti autocarri" disciplinati dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006)
- **autovetture che costituiscono bene merce** (es.: concessionarie d'auto)
- **veicoli ad uso pubblico** (es.: taxi, noleggio con conducente)
- **veicoli strumentali per l'attività caratteristica dell'impresa** (es.: noleggio senza conducente, scuole guida).

**DEDUCIBILITÀ DEL COSTO AUTOVETTURE
DAL 01.01.2013**

ACQUISTO o LEASIGN	Dal 01.01.2013	NOTE
AUTO NON STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' – IMPRESE	20%	Con un limite di spesa di €. 18.075,99. L'eccedenza è non deducibile
AUTO PER AGENTI E RAPPR. DI COMMERCIO	80%	Con un limite di spesa di €. 25.822,84. L'eccedenza è non deducibile
AUTO DEI PROFESSIONISTI	20%	Con un limite di spesa di €. 18.075,99. L'eccedenza è non deducibile
AUTO IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE – <i>FRINGE BENEFIT</i>	70%	Nessun limite di spesa e sempre se l'auto viene concessa per la maggior parte del periodo d'imposta.
AUTO DEI SOGGETTI “NUOVI MINIMI” [DL 98/2011]	50%	Nessun limite di spesa
TASSAZIONE IN CAPO AL DIPENDENTE PER L'AUTO IN <i>FRINGE BENEFIT</i>	30%	30% della tariffa ACI per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui

Note:

- **ATTENZIONE** : le nuove percentuali di deducibilità si applicano anche alle **quote di ammortamento** relative ad acquisti di autovetture fatti in anni precedenti
- il coefficiente d'ammortamento fiscale è pari al 25%, ridotto alla metà nell'anno di acquisto;
- contratto di leasing: **a)** durata minima dev'essere di **48 mesi** ; **b)** il limite fiscalmente deducibile va commisurato al costo sostenuto dalla società di leasing concedente
- ai professionisti è consentita la deducibilità di un solo veicolo; un veicolo per ciascun professionista in caso di studi associati
- deducibilità limitata anche per le autovetture con messaggi pubblicitari

SPESE DI GESTIONE (*)	Dal 01.01.2013	NOTE
AUTO NON STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' – IMPRESE	20%	
AUTO PER AGENTI E RAPPR. DI COMMERCIO	80%	
AUTO DEI PROFESSIONISTI	20%	
AUTO IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE – <i>FRINGE BENEFIT</i>	70%	Se l'auto viene concessa per la maggior parte del periodo d'imposta
AUTO DEI SOGGETTI "NUOVI MINIMI" [DL 98/2011]	50%	

(*) Carburanti, pedaggi autostradali, bollo, assicurazione RC, manutenzioni e riparazioni, revisioni obbligatorie e bollino blu, cambio gomme, componenti e ricambi, prestazioni di custodia, interessi passivi su finanziamento finalizzato all'acquisto;

NOLEGGIO	Dal 01.01.2013	NOTE
AUTO NON STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' – IMPRESE	20%	Con un limite di spesa di €. 3.615,00.
AUTO PER AGENTI E RAPPR. DI COMMERCIO	80%	Con un limite di spesa di €. 3.615,00.
AUTO DEI PROFESSIONISTI	20%	Con un limite di spesa di €. 3.615,00.
AUTO IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE – <i>FRINGE BENEFIT</i>	70%	
AUTO DEI SOGGETTI "NUOVI MINIMI" [DL 98/2011]	50%	

Note:

- il limite di spesa di €. 3.615,00 va ragguagliato al periodo di utilizzo del bene;

- per il caso particolare del **noleggio full renting/service** la limitazione di spesa di €3.615,00 si applica solo alla quota parte del corrispettivo riferibile al puro noleggio e quindi al netto dei servizi accessori (es.: assicurazione, manutenzione ecc.). Diversamente si applica il tetto massimo di rilevanza per i noleggi ordinari;

DETRAIBILITA' IVA

NESSUN CAMBIAMENTO DELLE REGOLE DI DETRAIBILITÀ

ACQUISTO, LEASIGN, NOLEGGIO, SPESE DI GESTIONE	Dal 27.06.2007	NOTE
AUTO NON STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' – IMPRESE	40%	
AUTO PER AGENTI E RAPPR. DI COMMERCIO	100%	
AUTO DEI PROFESSIONISTI	40%	
AUTO IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE – <i>FRINGE BENEFIT</i>	40%	
AUTO DEI SOGGETTI “NUOVI MINIMI” [DL 98/2011]	0%	Completamente indetraibile

LO STUDIO RIMANE A VOSTRA DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHIARIMENTI.

Verona, 14.01.2013

avv. Luigi Borsaro